

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative, dal Nostro Ministro dell'Interno, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sottoporre la discussione.

Articolo 1<sup>o</sup>  
È aperto al Ministro degli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia sul bilancio del corrente anno 1854, un credito di lire Otto mila per un aumento del personale, e degli stipendii del Magistrato del Consolato di Torino secondo una nuova pianta provvisoria.

Articolo 2<sup>o</sup>  
È fatta facoltà al governo di autorizzare, anche provvisoriamente, la divisione del suddetto Magistrato in due sezioni, le quali attendranno indistintamente alla decisione delle cause civili e criminali di sua competenza.

Dat in Torino il 1<sup>o</sup> di Marzo 1854.

Vittorio Emanuele

Gariboldi

Siguri Deputati!

Perché si possa recare ad effetto la desiderata istituzione dei Tribunali commerciali, che veniva già annunciata con la promulgazione del Codice di commercio, ma che restava beninteso sospesa a tempo indeterminato per le intervenute lettere Patenti 24. Aprile 1844, è al tutto necessario di avvisare con mezzi pronti e straordinari alla definizione di quella ingente quantità di affari, che si trova accumulata presso al Consolato di Torino.

Questo Magistrato che nella sua origine si componeva di un Presidente e di due giudici legali, oltre a due Consoli banchieri o negozianti, ebbe quindi l'aggiunta di due altri giudici tratti ordinariamente dall'antico Senato, ora Magistrato d'appello, l'ufficio dei quali ora ed è biennale; e negli ultimi tempi venne ancora ampliato colla nomina di un giudice soprannumerario.

e di un aggiunto.

Ma il continuato aumento della popolazione, il moltiplicarsi delle industrie e delle commerciali transazioni, e più specialmente la folla che l'attore nelle cause di commercio ottenne prima colle lettere patenti 29. Feb. 1828. e poscia col codice di commercio, di citare a suo arbitrio il convenuto, o davanti al giudice del domicilio, o davanti a quello del contratto, o del destinato pagamento, per cui i negozianti di Torino ebbero l'agio di trarre i loro debitori avanti al Consolato, recarono a tale il numero delle cause che esso Magistrato, quantunque displicasse le settimanali udienze, e facesse del canto suo ogni opera per rendere pronta giustizia, rimase, ed è ognora più insufficiente alla regolare spedizione degli affari di sua competenza.

Se pertanto nello stato presente delle cose si creassero, e si volessero di subito attuare i Tribunali di commercio, quello di Torino non potendo ripudiare da se l'eredità di quell'arretrato di cause, si troverebbe nei suoi principii involto in troppi

difficoltà, e un fatto ingombrante di affari  
indocili potrebbe facilmente impedire il  
regolare avviamento di quelli che sarebbero  
di nuovo introdotti.

Ognun vede per verità quanto sarebbe  
inconveniente o di commettere a giudici non  
legali il grave peso di riferire le cause  
che già si trovassero infrutte con forme  
diverse da quelle che faranno quindi  
introdotte per le cause di commercio, oltre  
già che non si può sostenere le parti degli  
attuali relatori, sia questa del tutto aliena  
dai loro studi, e dalle loro abitudini,  
e che potrebbe rimuoverli di leggieri  
dall'assumere tale ufficio, o recamente  
di costringere le parti ad iniziare  
una altra procedura. Oltre di che  
il nuovo Tribunale di commercio non  
potrebbe certamente giudicare le cause  
già ventilate avanti il Consolato in grado  
di appellazione dalle sentenze dei  
Tribunali di prima cognizione, che sono  
in numero di nove dipendenti dalla  
superiore sua giurisdizione, ma quelle  
di tali cause che si trovassero ancora  
indecise vorrebbero essere di necessità  
trasferite al Magistrato di appello.

Il Ministero dunque  
desiderando di rimuovere ogni fatto

ostacoli ha divisato di chiedere un credito straordinario di L. 8000. onde aggiungere due altri giudici al personale del Consolato, il quale potrà all'uopo essere diviso in due sezioni, ed aumentare anche il numero delle sue adunanze, sarà posto in grado di risolvere in breve tempo quell'ammasso di affari per cui si hanno frequenti e giusti reclami, tanto che il nuovo Tribunale di commercio potrà a suo tempo entrare spedatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

Con tale credito il Governo potrà fare eziandio secondo la giunta che arro l'onore di sottoporvi, un aumento allo stipendio annuo dei Membri del Magistrato, onde eccitarli a sostenere con ogni maggiore alacrità le straordinarie fatiche che dovranno incontrare nel periodo di tempo in cui lo stesso Magistrato dovrà ancora durare in officio.

Potrei, o Signori, aggiungere che l'erario si troverà in gran parte rifaricato di questa spesa straordinaria cogli emolumenti che saranno il prodotto delle maggiori pene che faranno pronunciate, ma tale

considerazione di mera economia dec  
scompare a fronte di quelle  
di maggior momento dianzi accennate,  
perocchè si tratta per una parte  
di appianare la via alla Divisa  
istituzione dei Tribunali di commercio,  
e vuolsi per l'altra adempiere alla  
principale delle obbligazioni che abbia  
lo Stato, quella cioè di fornire  
i mezzi per cui sia fatta buona  
e pronta giustizia, e massimamente  
negli affari commerciali che non  
dovrebbero mai patire alcuna maniera  
di ritardi.

W. G.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
nella Camera del 12 Aprile 1861.

---

Accumulo del personale e degli stipendi  
del Mag. del Consolato di Livorno

---

*Spesa* provvisoria degli stipendi da assegnarsi  
ai Membri ed agli Ufficiali del Magistrato del Consolato di Corinto.

1.	Presidente o Soggiunto del Magistrato . . . . .	L. 7000.
2.	Ai due Consiglieri biennali / lire 300. cad. / . . . . .	1000.
3.	Ai due Giudici ordinari / lire 3000. cadumf. . . . .	6000.
4.	Ai altri due Giudici / lire 2500. cadumf. . . . .	5000.
5.	Ai due Giudici di nuova nomina / lire 2000. cadumf. . . . .	4000.
6.	All' Arrivato Fiscale . . . . .	2000.
7.	Al Sostituto . . . . .	1000.
8.	Ai due Consolieri biennali / lire 120. cadumf. / . . . . .	960.
9.	Ai tre Sottosegretari / lire 1200. cadumf. . . . .	3600.
10.	Al Commesso . . . . .	630.
11.	Spese di ufficio con aumento di L. 300. . . . .	900.
		<u>L. 32090.</u>

La spesa attuale riferita nel Bilancio del 1854.  
porta la somma totale di lire . . . . . L. 24090.

L'aumento che si propone farebbe di L. 8000.  
Totale L. 32090.